



SENT. N. _____

CRON.N. _____

R.G. N. 442/2002

REP. N. _____

Emessa il: _____

Depositata il: _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. RAFFAELLO PICCI

Della II sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 442/2002 Ruolo Generale promossa

D A:

.....

OPPONENTE

C O N T R O

..... CONTUMACE

OPPOSTO

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Il Procuratore di parte opponente chiede e

conclude:

”Voglia l’Ill.^{mo} Giudice di Pace adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- **PREGIUDIZIALMENTE, IN RITO** accertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Bologna, affermando la competenza per territorio del Giudice di Pace di San Giovanni in Persiceto (BO); per l’effetto declinare la propria competenza e pronunciare la nullità e, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto;

- **SUBORDINATAMENTE, NEL MERITO**, previo ogni più opportuno accertamento sulla inammissibilità ed insussistenza della pretesa monitoria avversaria, dichiarare la illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, disponendo la revoca dello stesso.

- **IN OGNI CASO**, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio .”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di opposizione notificato l’11 gennaio 2002 il Sig. .. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 7662/2001 del 26.11.2001, emesso nei suoi confronti dal Giudice di Pace di Bologna in favore del Sig. avente ad oggetto il pagamento della somma di lire 111.632, pari ad Euro 57,65, oltre ad interessi e spese, chiedendo la revoca del decreto *de quo*, in via pregiudiziale, perché emesso da Giudice territorialmente non competente e, nel merito, perché infondato, inammissibile ed illegittimo in quanto riferito a pagamento di spese condominiali non dovute.

La parte opposta non si costituiva in giudizio ed il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell’atto di opposizione, ne dichiarava la contumacia.

La causa veniva rinviata all’udienza del 14.03.2002 per precisazione delle conclusioni e discussione sulla pregiudiziale, in rito, della eccezione competenza territoriale del Giudice di Pace di Bologna.

Precisate le conclusioni, così come trascritte in epigrafe, il Giudice, alla medesima udienza del 14.03.2002, tratteneva la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre *in primis* esaminare la eccezione pregiudiziale di rito sulla incompetenza nell'azione monitoria del Giudice di Pace di Bologna.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta con la conseguente pronuncia di nullità e revoca del decreto opposto.

Il convenuto che eccepisce la incompetenza per territorio ha l'onere di contestare immediatamente, nel primo atto, la competenza del Giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi principi concorrenti, che la legge prevede e rimette alla libera scelta dell'attore.

Infatti, poiché l'incompetenza per territorio non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice - all'infuori delle previsioni di cui all'art. 28 c.p.c. - nelle cause relative a diritti di obbligazione, come quella di specie, il convenuto che eccepisca l'incompetenza per territorio del Giudice adito ha l'onere di contestare nel primo atto la competenza dello stesso Giudice in relazione a ciascuno dei concorrenti principi di collegamento previsti dagli artt. 18, 20 e 23 c.p.c., perché, altrimenti, la competenza resta radicata presso il Giudice adito sulla base del principio di collegamento non contestato. L'opponente ha assolto il proprio onere, così come infra determinato, contestando l'incompetenza territoriale del Giudice adito sia in ordine al principio generale dell'art. 18 c.p.c. (residenza o domicilio del convenuto) sia in ordine all'art. 20 (luogo in cui è sorta l'obbligazione) sia in ordine all'art. 23 (luogo in cui si trova il condominio).

In effetti la competenza territoriale del Giudice di Pace di Bologna non sussiste in base all'art. 18 c.p.c., in quanto il Sig. risiede in San Giovanni in Persiceto, non sussiste in base all'art. 20 c.p.c., in quanto l'obbligazione - peraltro contestata - sarebbe sorta per ammissione del ricorrente ancora in San Giovanni in Persiceto, non sussiste in base all'art. 23 c.p.c., in quanto il condominio risulta ubicato in San Giovanni in Persiceto.

Devesi quindi dichiarare la incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Bologna, essendo competente il Giudice di Pace di San Giovanni in Persiceto.

La pronuncia di incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ha come conseguenza necessaria e inscindibile la pronuncia di invalidità del decreto.

Si deve, in conseguenza di ciò, dichiarare l'invalidità del decreto ingiuntivo n° _____/2001 emesso il 26.11.2001 dal Giudice di Pace di Bologna.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte opposta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta dal Sig.
contro il decreto ingiuntivo n°/2001 emesso il 26.11.2001 dal Giudice di Pace di
Bologna, richiesto ed ottenuto dal sig. , ogni diversa istanza disattesa:

1. dichiara l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Bologna, essendo competente il
Giudice di Pace di San Giovanni in Persiceto;
2. revoca, di conseguenza, il decreto ingiuntivo n° 7662/2001 emesso il 26.11.2001 dal
Giudice di Pace di Bologna;
3. condanna l'opposto, sig. , alla rifusione, in favore dell'opponente Sig.
..... , delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 221,05,
di cui Euro 58,39 per spese, Euro 86,28 per competenze ed Euro 76,38 per onorari, oltre
IVA, CPA e 10% art.15 T.P.

Così deciso in Bologna, il _____

Il Cancelliere

.....

Depositata in Cancelleria

il.....

Il Giudice di Pace

Dr. Raffaello Picci